

Deliberazione della Giunta Regionale 7 novembre 2011, n. 22-2818

Legge Regionale del 30 aprile 1996 n.24. Erogazione contributi ai Comuni obbligati all'adeguamento del P.R.G. alla normativa del P.T.R.

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Premesso che:

la L.R. 30 aprile 1996 n. 24, recante norme in materia di “Sostegno finanziario ai Comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica”, prevede all'art. 1, comma 1, l'assegnazione di contributi, in conto capitale ai Comuni, con popolazione inferiore a 5000 abitanti, obbligati alla redazione di varianti agli strumenti urbanistici, rese necessarie dall'approvazione di specifici piani, progetti o provvedimenti regionali ovvero da urgenti motivazioni conseguenti a calamità naturali;

il Consiglio Regionale, con D.C.R. n. 122 - 29783 del 21 luglio 2011 ha approvato il P.T.R.;

il P.T.R. “costituisce lo strumento di riferimento per il governo del territorio che, nel rispetto del principio di sussidiarietà, indica il complesso degli indirizzi e delle direttive per la redazione degli strumenti di pianificazione settoriale e generale alle diverse scale”, come previsto dall'art. 7, comma 1 delle Norme di Attuazione del Piano territoriale regionale.

Dato atto che:

l'art. 7, comma 3, delle Norme di Attuazione del Piano territoriale regionale prevede che “il P.T.R. e quelli provinciali rappresentano quadri di coerenza per le pianificazioni settoriali ed i piani di livello locale che, pertanto, debbono essere coerenti con il piano territoriale di riferimento e garantire un efficace strumento di pianificazione.”

Il P.T.R. per attuare le politiche di trasformazione e gestione del territorio può, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera a) della L.R. 56/77, “definire i vincoli e gli interventi che si rendono necessari”.

Considerato che:

l'art.10, comma 1 delle Norme di Attuazione del P.T.R. dispone che i piani locali “recepiscono gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni del piano territoriale regionale e di quello provinciale”;

i Comuni, per adeguarsi alle prescrizioni del P.T.R. devono redigere varianti per adeguare il P.R.G. alle indicazioni in esso contenute;

tali varianti sono riconducibili alle finalità previste dall'art.1, comma 2, lettera a) della L.R. 24/96 e quindi possono essere finanziate ai sensi della suddetta legge.

La Giunta Regionale a voti unanimi

delibera

- di considerare le varianti di adeguamento, sopra citate, riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) della L.R. 24/96 e quindi finanziabili ai sensi della suddetta legge;

- di finanziare con la presente deliberazione nei limiti delle risorse assegnate sul cap. 237347 per i motivi sopra illustrati, le varianti ai P.R.G. redatte dai Comuni per adeguarsi alle precisazioni contenute nel P.T.R.;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)